

Scatta il 15 maggio l'obbligo di sostituire i pneumatici invernali per tutti coloro che ne hanno montato un treno con indice di velocità inferiore a quello del libretto.

Il 17 gennaio 2014 il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare sull'impiego dei pneumatici invernali per risolvere il caso particolare di quegli automobilisti o società che optano per il montaggio di pneumatici invernali o all seasons (ovvero quelli recanti la marcatura M+S) con codice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto di circolazione del veicolo.

La precedente normativa lasciava infatti vaghezza di interpretazione (da parte di tutti i player: automobilisti, rivenditori, Polizia, leasing company,...) sul fatto che tale possibilità fosse o meno limitata al periodo invernale e soprattutto quale fosse - calendario alla mano - il periodo invernale.

Con questa circolare i termini sono chiariti: **il downgrade è consentito solo nel periodo previsto dalle ordinanze (tra il 15 novembre e il 15 aprile, a seconda dell'ente di emanazione), a cui si aggiungono un mese prima e uno dopo per effettuare il cambio gomme: 15 ottobre - 15 maggio.**

E di conseguenza, **chi avesse montato dei pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quanto riportato sul libretto di circolazione del veicolo deve, adesso, assolutamente sostituire i pneumatici con quelli estivi o - paradossalmente - anche con degli invernali o all season, purchè abbiano il codice di velocità coerente con il libretto.**

La possibilità di downgrade contemplata dalla legge prevede che, se una vettura è omologata con pneumatici con codice di velocità H (fino a 210 km/h), nella stagione invernale possa essere equipaggiata anche con pneumatici M+S che abbiano un codice di velocità inferiore, ad esempio T, che corrisponde ad un massimo di 190 km/h. Non è però **mai ammesso scendere sotto il codice Q** (corrispondente a 160 km/h) e il conducente o i conducenti come norma di comportamento, devono rispettare i limiti più restrittivi imposti dalla velocità ammessa per il pneumatico e segnalata da una targhetta che è tenuto ad apporre il gommista all'interno dell'abitacolo in zona visibile.

Le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (**da 419 € a 1.682 €** raddoppiate se non corrisposte entro 60 giorni), ma anche accessorie con il **ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo** previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

- Scarica la [Circolare Ministero Trasporti del 17 gennaio 2014](#)

© riproduzione riservata
pubblicato il 4 / 05 / 2016